

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^a SEZIONE -

N. 1496 REG. SENT.

ANNO 2002

n. 3503 Reg. Ric.

Anno 1996

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **3503/96** proposto da (....) , rappresentati e difesi dall'avv.

D'Antone Carmelo, con domicilio presso la Segreteria del TAR, in Firenze,
Piazza Repubblica, 6

c o n t r o

il **MINISTERO DELLE FINANZE**, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliataria per legge, nella sua sede, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, non costituita in giudizio;
l'**Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (ARAN)**, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla liquidazione del compenso incentivante la
produttività di cui all'art. 4 del D.L. n. 853 del 1984 relativamente all'anno
1994, previo eventuale annullamento o disapplicazione dell'art. 43 lett. s) del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dei
Ministeri stipulato in data 16/5/95.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 aprile 2002, il Consigliere dott. Andrea Migliozi;

Uditi, altresì, l'avv. P. Rizzo per delega avv. C. D'Antone per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato P. Pirollo per l'Amministrazione statale delle Finanze;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero delle Finanze, in servizio presso vari uffici finanziari della regione Toscana chiedono che venga accertato il loro diritto a vedersi liquidato il compenso incentivante la produttività previsto per il personale dipendente del Ministero delle Finanze dall'art. 4 del D.L. n. 853 del 1984 in relazione all'attività professionale dagli stessi prestata nell'anno 1994.

Espongono di aver più volte richiesto all'Amministrazione la corresponsione di detti emolumenti per il titolo di cui sopra, ma il Ministero delle Finanze ha sempre rifiutato tale erogazione opponendo, in sostanza, la normativa di tipo preclusivo contenuta nel nuovo contratto collettivo nazionale stipulato nel 1995 sulla scorta della quale occorrerebbe fare esclusivo riferimento ai trattamenti accessori previsti per l'anno 1995 con le nuove modalità stabilite dal contratto stesso.

Gli interessati hanno, quindi, proposto il ricorso all'esame col quale chiedono l'accertamento del diritto di cui sopra, previo annullamento, se del caso delle disposizioni contrattuali ritenute preclusive all'accoglimento della loro

pretesa.

Con un unico articolato motivo viene, in concreto sostenuta la tesi secondo cui la nuova normativa recata dal contratto collettivo nazionale del 1995 non può andare ad intaccare il diritto già maturato per l'attività professionale resa nell'anno antecedente all'entrata in vigore del contratto stesso, conservando per tale periodo piena efficacia il sistema previsto dal D.L. n. 853/84 convertito nella legge n. 17 del 1985.

Invocano quindi i ricorrenti i principi generali dettati in subjecta materia e precisamente quello della successione nel tempo fra gli atti normativi, quello della salvezza dei diritti quesiti e quello della irretroattività delle leggi. Secondo parte ricorrente, dunque la nuova normativa introdotta dal contratto disciplinerebbe unicamente le nuove modalità di erogazione di un compenso accessorio relativo all'anno 1995 per gli ulteriori anni ma ciò non potrebbe mai mettere in discussione la debenza di un compenso relativo a prestazioni effettivamente svolte in un periodo distinto, appunto, il 1994, e ciò non foss'altro che il nuovo contratto non potrebbe contrastare con il principio della irretroattività posto dall'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile. Concludono, quindi, i ricorrenti per l'accoglimento della pretesa di riconoscimento del compenso per cui è causa.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione statale delle Finanze che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

DIRITTO

Col ricorso all'esame i predetti dipendenti del Ministero delle Finanze chiedono che questo Tribunale nell'esercizio del potere di giurisdizione di tipo esclusivo, accerti il loro diritto a vedersi corrispondere

dall'Amministrazione il compenso incentivante la produttività che sarebbe maturato in favore degli stessi durante l'anno 1994.

La pretesa qui fatta valere si appalesa fondata, per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.

Occorre prendere le mosse dall'esame della normativa istitutiva del compenso de quo. Il D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17 all'art. 4 ha previsto (punto 4) quanto segue: "in relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale e alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo è attivato, attraverso la contrattazione prevista ... un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità".

Lo stesso articolo poi al successivo punto 5 si occupa del criterio di ripartizione di tale compenso nell'ambito dei vari uffici finanziari individuandolo nel "risultato ottenuto nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente".

L'ordito normativo testé citato ha quindi introdotto un compenso incentivante (c.d. indennità Visentini) connesso alla professionalità e alla produttività fatte registrare dal personale ed erogato in relazione alla attività prestata e alla presenza dei dipendenti nell'anno solare antecedente a quello di effettiva elargizione.

E' stato così configurato, quanto alle modalità di erogazione un sistema per così dire "a consuntivo" per cui il compenso stesso risulta corrisposto una volta valutato il lavoro effettivamente svolto e il risultato obiettivamente conseguito e ciò proprio in ragione delle finalità sottese al riconoscimento

dell'emolumento accessorio in parola.

Tale sistema secondo cui il compenso incentivante in questione veniva maturato in un determinato anno, ma era erogato relativamente a tale periodo solo nell'anno successivo ha avuto la sua vigenza finché non sono entrati in vigore i nuovi istituti normativo-economici introdotti dal contratto nazionale collettivo comparti Ministero stipulato nel maggio del 1995.

Detto contratto ha dettato all'art. 34 la nuova disciplina della retribuzione accessoria stabilendo, tra l'altro, al comma 3 che gli importi di cui al comma 2 lettera a) comprensivi delle quote di retribuzione accessoria aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale e amministrativa in vigore, "sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1995".

Viene altresì in rilievo ai fini della relativa indagine, la norma contrattuale di "chiusura" recata dall'art. 43 secondo cui "dalla data di stipulazione del presente contratto sono inapplicabili nei confronti del personale del comparto le seguenti disposizioni ... art. 4 comma 4 D.L. 853/84 convertito in legge n. 17/85". Sulla scorta di tale normativa dunque, è stata operata, in virtù dell'applicato istituto della delegificazione, come introdotto a seguito della innovativa disciplina del settore recata dal decreto legislativo n. 29 del 1993, una trasformazione sostanziale dei c.d. compensi accessori e ciò con riguardo sia ad una nuova configurazione sia in relazione ad un diverso sistema di erogazione.

Ora, che vi sia stata in subjecta materia un radicale mutamento della disciplina dei compensi accessori sì che l'indennità in questione risulta trasformata in una voce retributiva fissa e continuativa è un fatto indubitabile

ma tutto ciò non vale a negare la fondatezza della pretesa fatta valere dai ricorrenti. Invero, come espressamente riportato sopra, occorre fare riferimento al momento dell'entrata in vigore di siffatta nuova normativa, fissata, quanto all'istituzione di tale indennità sostitutiva, a far data dal 1° gennaio 1995. E sull'efficacia temporale iniziale di tale novellata disciplina concorre anche la disposizione di chiusura di cui al citato art. 43 lì dove viene prevista, inequivocabilmente la disapplicazione dell'art. 4 della legge n. 17/85 solo a decorrere dalla data di stipula del contratto stesso e cioè dal maggio del 1995.

Ma nella specie viene in rilievo una posizione di vantaggio economico riconosciuta per definizione relativamente ad un periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni contrattuali, l'anno 1994, per il quale vigeva un'altra normativa, quella recata dall'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 853/84 convertito nella legge n. 17/85 sulla scorta della quale l'attività produttiva effettuata in tale anno va valutata ai fini dell'erogazione del compenso incentivante.

In altri termini per l'anno 1994 i dipendenti in relazione alle prestazioni rese in siffatto arco temporale hanno maturato, sussistendone i presupposti di fatto, il relativo diritto a percepire il "premio" accordato con l'istituzione della c.d. indennità Visentini. Le disposizioni contrattuali recate dal contratto, che si badi bene, prevedono quale presupposto operativo la valutazione dell'attività professionale svolta dal dipendente per l'anno in corso e con la liquidazione delle relative somme su misura fissa mensile, non possono avere una efficacia abrogativa di tipo retroattivo, e ciò in ragione del sacrosanto principio della irretroattività delle disposizioni normative nel

frattempo succedutesi. Invero, anche a voler ritenere che in sostanza la disciplina contrattuale introdotta nel 1995 si concretizza in normativa di rango legislativo per effetto del fenomeno della delegificazione, tale parificazione trova comunque un preciso limite di efficacia temporale e ciò non solo e non tanto per i “paletti” posti direttamente dagli artt. 34 e 43 dello stesso Contratto, ma anche se non soprattutto in osservanza del principio per cui deve ritenersi inammissibile l’introduzione di una normativa che con riferimento alla materia del lavoro, introduca effetti restrittivi su posizioni già maturate: si assisterebbe dunque ad una vera e propria reformatio in peius con effetti retroattivi e ciò costituisce un palese vulnus delle situazioni lavorative previste dallo stesso legislatore nonché dal sistema giuridico giuslavoristico, in favore del prestatore di lavoro.

In particolare, poi, non appare condivisibile l’assunto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione resistente secondo cui nella specie i ricorrenti punterebbero ad avere la liquidazione di una duplice, concorrente indennità: così non è posto che nella specie viene in rilievo unicamente un compenso maturato per l’anno 1994.

D’altra parte dal sistema di successione temporale dei vari assetti normativi venutosi a creare in ordine alla materia “de qua”, rimane “scoperto” proprio l’anno 1994, visto che per tale periodo, ove si dovesse optare per la tesi sostenuta dall’Avvocatura erariale le prestazioni lavorative effettuate non avrebbero la ricompensa accessoria introdotta dal legislatore dal 1984 e non ancora travolta (o “stravolta”) dalla normativa delegificata del 1995: ciò a dimostrazione che la normativa recata dal contratto “de quo” ove correttamente interpretato non appare preclusiva della pretesa patrimoniale

invocata dai ricorrenti dipendenti delle Finanze.

Conclusivamente il ricorso in quanto fondato va accolto con il relativo riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire il compenso incentivante per l'anno 1994 e con il conseguente obbligo per il Ministero intimato di erogare i compensi per il titolo in questione, fatto salvo, beninteso, il poterdovere dell'Amministrazione di verificare relativamente a tale periodo l'effettività delle prestazioni lavorative ai fini dell'erogazione dell'indennità per cui è causa.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I[^], definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e per l'effetto così dispone:

- a) dichiara, in via di accertamento, la sussistenza in capo ai ricorrenti del diritto a percepire il compenso incentivante per l'anno 1994;
- b) condanna l'Amministrazione delle Finanze alla erogazione degli emolumenti dovuti per il titolo di cui sopra, in favore dei ricorrenti.

Su tali somme, trattandosi di credito di lavoro, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 4 aprile 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei

signori:

Dott.ssa Giuseppina DELLA VALLE PAUCIULLO - Presidente

Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere

Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, rel. est.

F.to Giuseppina Della Valle Pauciullo

F.to Andrea Miglioizzi

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 LUGLIO 2002

Firenze, lì 17 LUGLIO 2002

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

V.S.